



Ministero dell'Istruzione e del Merito
ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
Piazza della Repubblica 6 - 10083 FAVRIA tel. 0124 470067
e-mail: TOIC865006@istruzione.it - sito web. www.icfavria.edu.it
C.F. 85502080014 – C.M. TOIC865006



REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE PAGINE SOCIAL DI ISTITUTO

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione, il funzionamento, le modalità di pubblicazione e di accesso ai documenti nonché di ogni altra informazione contenuti nel profilo istituzionale dei social network dell'Istituto Comprensivo di Favria (TO): Facebook, Instagram e Twitter .
2. Con l'espressione "social-network" si intende una versione telematica delle "reti sociali" ovvero una delle forme più attuali ed evolute di comunicazione che riunisce un qualsiasi gruppo di persone connesse tra loro da diversi legami sociali, che vanno dalla conoscenza casuale, ai rapporti di lavoro, ai vincoli familiari.

Art. 2 - Principi

1. L'Istituto identifica in internet e nei social network un'opportunità per rafforzare i rapporti tra la scuola e gli studenti, le famiglie, gli Enti e il territorio e li considera un luogo di libero scambio ed accesso alle informazioni, senza alcuna discriminazione.
2. In proposito l'Istituto riconosce i propri profili istituzionali presenti in Facebook(all'indirizzo web <https://www.facebook.com/istitutocomprensivo.favria>), Instagram(all'indirizzo web <https://www.instagram.com/icfavriato/>) Twitter (all'indirizzo web <https://twitter.com/icfavria>) , e li considera importanti per la libera espressione della collettività in generale, nonché fondamentale per la promozione delle notizie, dell'immagine e delle peculiarità della scuola.
3. Le pagine social istituzionali dell'Istituto comprensivo di Favria sono una risorsa che deve essere utilizzata in coerenza con le funzioni e gli obiettivi fondamentali dell'Istituto stesso, così come esplicitati nel P.T.O.F., ed è da intendersi quale fonte di informazione per la finalità di promozione dell'Istituto.
4. Tale regolamentazione mira quindi a garantire la libertà di espressione e di pensiero della collettività, tutelando e condannando, al contempo, eventuali abusi o attività illecite accertate.

Art. 3 - Gestione del profilo e pubblicazione degli atti

1. Il gestore della pagina scolastica è il Dirigente Scolastico e delega il docente con nomina di animatore digitale quale amministratore di sistema.
2. Il Dirigente Scolastico, l'animatore digitale e i docenti del team digitale assicurano la progettazione e lo sviluppo della piattaforma nonché la continua pubblicazione di notizie e servizi innovativi relativi all'Istituto.
3. Sulla pagina scolastica possono essere pubblicate le informazioni su eventi, manifestazioni, progetti, iniziative in genere organizzate e/o patrocinate dall'Istituto Comprensivo, nonché tutte le manifestazioni e/o informazioni di interesse pubblico.
4. Ogni immagine o video postati sul social-network devono riportare il logo dell'Istituto Comprensivo. In caso di foto e/o video ritraenti minori e/o soggetti la cui identità risulti identificabile, il gestore si impegna a raccogliere il consenso alla pubblicazione da parte del genitore e/o del soggetto interessato ove previsto, ai sensi del GDPR 679/2016. In ogni caso è buona pratica oscurare i visi dei minori.
5. Le pubblicazioni potranno essere proposte nel rispetto del successivo art. 4.
6. Le richieste, al fine di pianificare l'attività, devono essere trasmesse, esclusivamente per via telematica (comprensivi di eventuali allegati o fotografie), in tempo utile all'incaricato, ovvero almeno 3-5 giorni prima rispetto alla data di prevista pubblicazione sulla pagina.
7. Tali pubblicazioni si aggiungono ma non sostituiscono in alcun modo le forme di pubblicità prescritte dalla legge, né pregiudicano il diritto di accesso agli atti amministrativi.

10. Nel rispetto dell'art. 9 del GDPR 679/2016, non devono essere diffusi dati sensibili né giudiziari; pertanto, prima della pubblicazione, gli stessi nonché ogni altra informazione che permetta direttamente o indirettamente l'attribuzione a determinate persone, dovranno essere rimossi od oscurati.

Art. 4 - Modalità di accesso alle pagine social e norme di comportamento

1. Il gestore come individuato all'art. 3 del presente Regolamento provvede a gestire le abilitazioni della pagina, ad effettuare le opportune comunicazioni, ad accreditarsi al servizio con "username" e "password", ad aggiornare i profili di accesso e ad ogni altro adempimento di cui al presente regolamento.
2. L'accesso alle pagine social dell'Istituto Comprensivo è libero ed aperto a tutti ma viene regolamentato come segue:
 - a. Il soggetto che commenterà gli articoli dell'Istituto dovrà essere riconoscibile con foto in chiaro, non dovrà usare pseudonimi o acronimi, fatte salve le associazioni di facile identificazione, gli Enti e Istituzioni in genere; nel caso in cui, per libera scelta, l'utente non voglia porre la sua foto in chiaro, deve avere nella scheda "informazioni" dati sufficienti per la riconoscibilità;
 - b. Il soggetto che commenta potrà liberamente esprimersi in forma critica o propositiva, non ricorrendo in alcun caso a locuzioni o affermazioni scurrili, bestemmie o turpiloqui in genere, che possono ledere la sensibilità o l'orientamento politico e religioso della comunità presente;
 - c. Il soggetto che commenta potrà scrivere con moderazione, evitando le reiterazioni che configurerebbero un abuso dell'utilizzo della bacheca stessa a danno della rapidità interpretativa della stessa;
 - d. I "link", ovvero collegamenti ad altri siti web o contenuti, e le foto che possono essere inserite nella bacheca devono essere di interesse generale o criticamente propositive.
3. Sono inoltre espressamente vietati:
 - a. l'utilizzazione della pagina come mezzo per pubblicizzare un partito od un esponente politico;
 - b. gli insulti di qualsiasi genere, mentre le eventuali critiche devono essere rispettose delle idee altrui e sempre nei limiti del commento e non dell'insulto;
 - c. le apologie di ideologie politiche, religiose, o qualsiasi enfattizzazione di superiorità di una razza, etnia, nazionalità, religione, ideologia o credo religioso;
 - d. l'inserimento di link di carattere commerciale con scopi di lucro;
 - e. le comunicazioni scritte e le discussioni non dovranno essere in nessun caso di contenuto politico e propagandistico ;
 - f. sono da evitare atteggiamenti sarcastici e denigratori, in modo da rendere il clima delle discussioni più sereno possibile;
 - g. è vietato infine postare link riconducibili a siti con contenuto pornografico, pedopornografico, malware o virus in genere.
4. Per altri aspetti, qui non espressamente citati, si rimanda al Regolamento d'Istituto e al Patto di corresponsabilità.

Art. 5 - Vigilanza sui contenuti e responsabilità degli utenti

1. Ogni singolo utente del servizio di social network deve tenere un comportamento rispettoso dell'etica e delle norme di buon uso dei servizi di rete ed è direttamente responsabile, civilmente e penalmente, a norma delle vigenti leggi, per l'uso fatto del servizio. La responsabilità si estende anche alla violazione degli accessi protetti, del copyright e delle licenze d'uso.
2. Il controllo e la verifica di quanto disposto nel presente regolamento, fermo restando l'obbligo di denunciare all'Autorità Giudiziaria eventuali reati perseguibili d'ufficio, è in capo al gestore di cui all'Art. 3.
3. I controlli possono essere fatti al momento e/o a campione, anche in tempi successivi e qualsiasi comportamento ritenuto non ammissibile alla luce dei regolamenti verrà punito.
4. Stante la difficoltà materiale di monitorare integralmente tutti i contenuti, si auspica un aiuto concreto da parte di tutti gli utenti al fine di creare un'atmosfera serena e amichevole. Pertanto eventuali comportamenti non compatibili con il suddetto regolamento andranno segnalati all'amministratore.
5. Il gestore potrà, a sua discrezione, modificare, rifiutare di inserire o rimuovere ogni materiale che giudica essere in violazione delle precedenti norme.
6. In ordine ai provvedimenti di cui al precedente comma 5 il gestore dovrà per quanto possibile documentare gli abusi e darne tempestivamente comunicazione alla redazione scolastica che analizzate le singole situazioni potrà stabilire di "riabilitare" soggetti sospesi o di riammettere commenti e/o informazioni rimosse e al D.S.G.A. per ogni eventuale competenza.

Art. 6 – Reati e violazioni della legge

Al di là delle regole di buona educazione ci sono comportamenti, talvolta solo apparentemente innocui, che possono portare gli autori a commettere veri e propri reati e, di conseguenza, a subire procedimenti penali dalle conseguenze molto serie. Si evidenziano alcuni esempi:

1. Reati informatici

La Legge 547/1993 individua e vieta tutta una serie di comportamenti nell'ambito informatico che sono stati reputati lesivi per gli interessi non solo dei singoli cittadini ma anche di persone giuridiche, in particolare per le imprese e gli enti pubblici:

- Accesso abusivo ad un sistema informatico e telematico

Attività di introduzione in un sistema, a prescindere dal superamento di chiavi "fisiche" o logiche poste a protezione di quest'ultimo (art. 615 ter Codice Penale).

Per commettere il reato basta il superamento della barriera di protezione del sistema o accedere e controllare via rete un PC a insaputa del legittimo proprietario, oppure forzare la password di un altro utente e più in generale accedere abusivamente alla posta elettronica, ad un server o ad un sito su cui non siamo autorizzati.

- Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico

L'art. 615 quinquies del Codice Penale punisce "chiunque diffonde, comunica o consegna un programma informatico da lui stesso o da altri redatto, avente per scopo o per effetto il danneggiamento di un sistema informatico o telematico, dei dati o dei programmi in lui contenuti o ad esso pertinenti, ovvero l'interruzione totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento"; in altri termini, punisce la produzione e la diffusione dei virus informatici.

Per commettere questo reato basta, anche solo per scherzo, diffondere un virus attraverso messenger o la posta elettronica, spiegare ad altre persone come si può fare per eliminare le protezioni di un computer, un software o una console per giochi oppure anche solo controllare a distanza o spegnere un computer via rete.

- Danneggiamento informatico

Per danneggiamento informatico si intende un comportamento diretto a cancellare o distruggere o deteriorare sistemi, programmi o dati. L'oggetto del reato, in questo caso, sono i sistemi informatici o telematici, i programmi, i dati o le informazioni altrui (art. 635 Codice Penale).

- Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici

Questo particolare reato è disciplinato dall'art. 615 quater Codice Penale e si presenta spesso come complementare rispetto al reato di frode informatica.

Commette questo reato colui che si "procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo" (art. 615 quater Codice Penale).

È considerato reato anche quando l'informazione viene carpita in modo fraudolento con "inganni" verbali e quando si prende conoscenza diretta di documenti cartacei ove tali dati sono stati riportati osservando e memorizzando la "digitazione" di tali codici.

Si commette questo reato quando si carpiscono, anche solo per scherzo, i codici di accesso alla posta elettronica, a messenger o al profilo di amici e compagni.

- Frode telematica

Questo reato discende da quello di truffa e viene identificato come soggetto del reato "chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o

telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno" (art. 640 ter Codice Penale).

Il profitto può anche "non avere carattere economico, potendo consistere anche nel soddisfacimento di qualsiasi interesse, sia pure soltanto psicologico o morale" (art. 640 ter Codice Penale).

Il reato di frode telematica sovente viene a manifestarsi unitamente ad altri reati informatici, quali l'accesso informatico abusivo e danneggiamento informatico in conseguenza alla detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico.

2. Reati non informatici

- **Ingiuria**

Chiunque offende l'onore o il decoro di una persona commette il reato di ingiuria.

Incorre nello stesso reato chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritti o disegni diretti alla persona offesa (art. 594 del Codice Penale).

- **Diffamazione**

Qualcuno che offende la reputazione di qualcun altro quando, all'interno di una comunicazione con più persone, si diffondono notizie o commenti volti a denigrare una persona (art. 595 Codice Penale). Aggravante nel caso in cui l'offesa sia recata con un "mezzo di pubblicità" come l'inserimento, ad esempio, in un sito web o Social network di una informazione o un giudizio su un soggetto.

La pubblicazione online dà origine ad un elevatissimo numero di "contatti" di utenti della rete, generando una incontrollabile e inarrestabile diffusione della notizia.

- **Minacce e molestie**

Il reato di minaccia consiste nell'indirizzare ad una persona scritti o disegni a contenuto intimidatorio per via telematica (art 612 Codice Penale).

Può capitare che alcune minacce vengano diffuse per via telematica anche per finalità illecite quali, ad esempio obbligare qualcuno a "fare, tollerare, omettere qualche cosa" (violenza privata art. 610 Codice Penale) o per ottenere un ingiusto profitto (estorsione art. 629 Codice Penale).

Sull'onda di questa tipologia di reati è utile descrivere anche quello di "molestie e disturbo alle persone", disciplinato dall'art. 660 Codice Penale, che si fonda sul contattare da parte di terzi, per finalità pretestuose, il soggetto i cui dati sono stati "diffusi" per via telematica (ad esempio la pubblicazione del nominativo e del cellulare di una persona online, accompagnato da informazioni non veritiere o ingiuriose, potrebbe indurre altre persone a contattare la persona per le ragioni legate alle informazioni su questa fornite).

- **Violazione dei diritti di autore**

La Legge 159/1993 sottolinea all'art. 1 che chiunque abusivamente riproduce a fini di lucro, con qualsiasi procedimento, la composizione grafica di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e musicali, che siano protette dalle norme di legge, ovvero pone in commercio, detiene per la vendita o introduce a fini di lucro le copie viola i diritti di autore.

Art. 7 - Costi di Gestione

1. Come da vigente regolamento dei social media non sono attualmente previsti dei costi di registrazione o gestione.

2. Eventuali formalità che dovessero essere previste dagli amministratori del social network (es. canone annuale per il mantenimento del nome del profilo) verranno prese in considerazione dalla redazione scolastica che annualmente valuterà la determinazione degli oneri da sostenere per il mantenimento o il potenziamento del profilo.

Il presente Regolamento è stato approvato nella seduta del Consiglio di Istituto del 15.11.2023 con delibera n. 84